

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL' ASSOCIAZIONE
"IL FUTURO E LA MEMORIA".....
del 4/10/2020

Il giorno 04/10/2020, alle ore 6,00, in prima convocazione, presso il Teatro Comunale, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione "IL FUTURO E LA MEMORIA" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza semplificata
2. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza qualificata
3. Modifiche statutarie non obbligatorie
4. Resoconto delle attività svolte e approvazione bilancio 2019
5. Programma e progetti per l'anno 2020
6. Rinnovo cariche sociali
7. Varie ed eventuali

Sono presenti il presidente Daniela Del Buono ed il segretario Alice Gaia Del Buono.

Il presidente dà atto che, in base al numero dei presenti, l'assemblea non è validamente costituita in prima convocazione.

Pertanto, aggiorna la seduta, come da convocazione, alle ore 15,30 in seconda convocazione.

Il Presidente

Daniela Del Buono

Il Segretario

Alice Gaia Del Buono

Il Presidente, in 2° convocazione, dà atto che, a norma dello statuto l'Assemblea dei soci è validamente costituita.

Si procede quindi alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.

- 1) Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 -per i quali è richiesta la maggioranza semplificata
- 2) Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo Settore" D.Lgs 117/2017 e D.Lgs 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza qualificata
- 3) Modifiche statutarie non obbligatorie

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che la legge prevede l'adeguamento degli statuti alle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs 105/2018.

Considerato che il numero dei presenti consente di avere raggiunto il quorum per le modifiche per le quali è prevista anche una maggioranza qualificata, propone di unificare i primi due punti all'o.d.g.

L'assemblea approva e, dunque, si procede all'esame e alla votazione delle proposte di modifica.

Poichè lo statuto è stato modificato in ogni singolo suo articolo, si provvede a riportare lo statuto nella sua totalità ed interezza ai fini di una precisa esposizione ed approvazione.

1

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:
"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FUTURO E LA MEMORIA"

L'ASP ha sede in Paciano alla Via del Progresso 2 , cap 6060 (PG).

E' una libera associazione di promozione sociale apolitica e apartitica senza fini di lucro.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Scopi)

L'Associazione nell'interesse generale della comunità di Paciano persegue l'organizzazione, promozione e realizzazione di attività artistiche e culturali in ogni loro specie e manifestazione su tutto il

*Territorio nazionale e internazionalmente con particolare
riferimento allo sviluppo dell'istituto Festival inteso nel come* 2

*formazione professionale, che come realizzazione pratica di
ogni forma di spettacolo - Intervento culturale e di comunicazione
e creativa per sé e di più realizzando un consiglio. Terzo settore
e il ruolo educativo e del costume -*

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate dall'Organo Amministrativo secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con l'emanando Decreto ministeriale.

Del carattere secondario e strumentale di tali attività diverse sarà fatta espressa menzione nei documenti di bilancio.

ART. 6 (Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Associazione esercita in particolare attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 D.L 117/2017 a mezzo anche di cineforum e arte digitale.

ART. 7 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Spetta all'Organo di Amministrazione deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dallo statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente i doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati-(Consiglio Direttivo);
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di revisione.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, strumenti di comunicazione a mezzo cellulare, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati /o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro,
- disciplina l'ammissione, ed espulsione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti rappresenta legalmente l'associazione anche in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Su deliberazione dell'organo di amministrazione può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei dell'Organo di amministrazione.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta, in casi di eccezionalità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione previa ratifica del suo operato dall'Organo di Amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Il vice Presidente)**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 18 **(Il Comitato Esecutivo)**

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dagli altri consiglieri.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidategli dall'Organo di Amministrazione.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano ove compatibili le norme previste nel presente statuto per le adunanze dell'Organo di Amministrazione.

Art. 19 **(Il segretario dell'Organo di Amministrazione)**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, dell'Organo di Amministrazione, e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e l'Organo di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle assemblee, dell'Organo di Amministrazione, del Comitato Esecutivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Il Segretario cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 20 (Libri dell'Associazione)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti è tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, previa istanza al Segretario.

Art. 21 (Organo di Revisione)

L'Organo di Revisione si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi due subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri dell'Organo di Amministrazione.

I Revisori curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle dell'Organo di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

ART. 22
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runtz ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 24
(Beni, Patrimonio ed entrate dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- proventi dell'autofinanziamento che si realizza attraverso la gestione di varie rappresentazioni;
- dalle quote sociali che vengono determinate dall'Assemblea dei soci;
- dai contributi vari dei cittadini, enti o associazioni;
- da sponsorizzazioni o donazioni;
- dal fondo di riserva o residui di bilancio.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

Sono utilizzati per scopi teatrali e con l'autorizzazione dell'Organo di Amministrazione possono essere usati per scopi privati o affidati a terzi in uso temporaneo.

L'Organo di Amministrazione annualmente stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Associazione, la cui adesione non comporta ulteriori esborsi, fatta salva la facoltà di versare spontaneamente ulteriori somme.

I versamenti minimi previsti per la quota annuale e gli ulteriori di qualsiasi misura o entità spontaneamente versati, sono da intendersi a fondo perduto e pertanto non sono restituibili, né ripetibili, in nessun caso, compreso lo scioglimento della Associazione, morte, estinzione, recesso, o esclusione dalla stessa, né è ammesso il mero rimborso di dette quote versate a titolo di fondo della dotazione.

Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare o universale, né per atto tra vivi o mortis causa.

ART. 25 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 27 (Devoluzione del patrimonio)

Il caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di

pubblica utilità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27.

Gli articoli indicati, scritti e letti, vengono approvati all'unanimità così come sopra modificati e riformulati.

Il Presidente dell'Assemblea fa, quindi, constatare ai presenti che tutte le modifiche statutarie proposte e discusse sono state approvate all'unanimità.

Pertanto, chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto della associazione "IL FUTURO E LA MEMORIA", comprendente le modifiche come sopra approvate, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto della associazione "IL FUTURO E LA MEMORIA", che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione ~~DANIELA DELBONAI~~ affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate,

chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5. del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS della ASSOCIAZIONE quale APS. Detti adempimenti rimangono tuttavia condizionati all'emanazione delle disposizioni di legge e/o dei regolamenti che definiranno le procedure di iscrizione.

L'Assemblea, infine, tenuto conto che l'Associazione è iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori con sede in Roma, via Del Gesù n.62, autorizza il presidente dell'associazione ad associarsi e comunque ad aderire alla FITA quale Rete Associativa riconosciuta ai sensi dell'art.41 del CTS.

Al quarto punto dell'Ordine del Giorno, resoconto delle attività svolte e approvazione bilancio 2019, Daniela illustra ciò che è stato realizzato durante l'anno 2019 e così la messa in scena di ben 3 spettacoli: uno per il saggio finale dei corsi di teatro,

l'anno durante l'estate e il terzo per il periodo natalizio.
Tutti e tre gli spettacoli sono stati molto graditi dal pubblico.
Successivamente ho mostrato, all'assemblea il bilancio che
viene riportato qui di seguito:

ENTRATE

UTILE IN CASSA ANNO 2018	650,56
TESSERE ASSOCIATIVE	360,00
INCASSO SPETTACOLO SAGGIO FINALE	555,40
INCASSO SPETTACOLO AGOSTO	482,60
INCASSO SPETTACOLO DICEMBRE	574,70
CONTRIBUTO DEI RAGAZZI AI CORSI TEATRALI	2363,00
TOTALE	4986,26

USCITE

SPESE PER ALLESTIMENTI SPETTACOLI E RINFRESCHI OFFERTI AGLI ATTORI	1926,28
COMPENSO INSEGNANTI CORSI TEATRALI	2363,00
VERSATI ALLA POSTA	500,00
TOTALE	4789,28
UTILE IN CASSA AL 31/12/2019	196,98

Al quinto punto dell'ordine del giorno, programmi e progetti
per l'anno 2020, data la situazione precaria legata al Covid
non è stato possibile prevedere dei progetti futuri: sono ripartiti i
corsi di laboratorio teatrale con i bambini, il gruppo degli
adulti sta preparando uno spettacolo con la regia di Salvatore
Maurano, ma tutto questo può essere interrotto nel caso
di una nuova quarantena, quindi è molto precario.
Al sesto punto dell'ordine del giorno c'è il rinnovo delle
cariche sociali.

Si rendono disponibili i signori: Daniele Del Buono, Alice Del Buono, Salvatore Maiorano, Suzannah Behrens, Simona Gentili, Raffaele Scarpelli, Mario Francavilla, e Filippo Aruelli. La Martina Cefarelli non dà la disponibilità per ragioni di lavoro. L'assemblea elegge all'unanimità i conduttori.

Alle ore 17.30 il presidente dell'Assemblea, esaurita la discussione sui punti all'ordine del giorno, e non essendoci altro da discutere, dichiara chiusa la seduta.

Il presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'associazione, così come modificato ed approvato dall'assemblea del 2011 oggi riunitasi.

Il presidente

Daniele Del Buono

Il segretario

Alice Del Buono

**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Spoleto

ATTO ESENTE

Il presente atto è stato qui reg.to il **15 OTT. 2020**
Al n. **583** Mod. **3** Atti **PRIVATI**

IL DIRETTORE

Chinestri

